SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 144

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano: «TASMAR». (Decreto UAC/C n. 32).

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale per uso umano: «ZYPREXA». (Decreto n. 33).

98A7486-7485

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1998, n. 307.

Regolamento recante modificazione all'allegato *A* al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in attuazione della direttiva della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997, relativo ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, con cui viene data attuazione alla direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lettera *a)*;

Vista la direttiva 97/38/CE della commissione del 20 giugno 1997 che modifica l'allegato *C* della citata direttiva 92/51/CEE corrispondente all'allegato *A* del citato decreto legislativo n. 319 del 1994, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621;

Considerato che è pertanto necessario modificare l'allegato *A* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, per adeguarlo alle modificazioni apportate dalla citata direttiva 97/38/CE;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 6 aprile 1998;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato *A* del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 1996, n. 621, sono soppressi, al punto 5, i seguenti corsi di formazione:

a) funzionario scientifico di laboratorio medico («medical laboratory scientific officer»);

b) funzionario addetto alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria («probation officer»);

c) protesista («prosthsist»).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 luglio 1998

Il Presidente: PRODI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 372

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

«Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)».

Note alle premesse:

— Il D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, reca disposizioni di attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE. L'art. 1, comma 3, lettera *a)*, così recita:

«Art. 1 *(Riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito nelle Comunità europee)*, comma 3, lettera *a)*. — 3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:

a) un ciclo di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato *A* al presente decreto. L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato *C* della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992».

— La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno 1997 è pubblicata in G.U.C.E. n. 184 del 12 luglio 1997.

— La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.

— La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinata al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunitati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'allegato *A* del D.Lgs. 2 maggio 1994, n. 319, contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplata nell'art. 1, comma 3, lettera *a)*.

98G0359

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 giugno 1998, n. **308.**

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELLA SANITÀ E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea;

Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995;

Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3 del 12 maggio 1998.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole «certificazione CEE» sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: «attestati di certificazione CE».

Art. 2.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono aggiunte, in fine, dopo la parola «pubblici» le seguenti parole: «, a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw».

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni tipo di macchina di movimento-terra di cui all'articolo 2 alle seguenti condizioni:

a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE; modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dell'allegato I della direttiva 86/662/CEE, non superi il livello ammissibile L_{WA} in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW, come indicato nella tabella seguente:

Potenza netta installata in KW	Livello di potenza acustica ammissibile L_{AW} in dB(A) pW
$P \leq 70$	106
$70 < P \leq 160$	108
$160 < P \leq 350$	
a) escavatori idraulici e a funi	112
b) altre macchine per movimento terra	113
$P > 350$	118

b) a decorrere dal 30 dicembre 1996 e fino al 29 dicembre 2001 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente

atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato II della direttiva non superi il livello di potenza acustica ammissibile L_{WA} in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera più vicina, qui indicata:

1) cingolati (salvo escavatori): $L_{WA} = 87 + 11 \log P$;

2) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: L_{WA} $85 + 11 \log P$;

3) escavatori: $L_{WA} = 83 + 11 \log P$.

Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.

Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).

Tipi di macchina	Livello minimo di potenza acustica in dB(A)/1 pW
—	—
Cingolati (salvo escavatori)	107
Apripista, caricatori, caricatori-escavatori gommati	104
Escavatori	96

c) a partire dal 30 dicembre 2001 qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile L_{WA} in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera più vicina, qui inicata:

1) cingolati (salvo escavatori): $L_{WA} = 84 + 11 \log P$;

2) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: $L_{WA} = 82 + 11 \log P$;

3) escavatori: $L_{WA} = 80 + 11 \log P$.

Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.

Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).

Tipi di macchina	Livello minimo di potenza acustica in dB(A)/1 pW
—	—
Cingolati (salvo escavatori)	104
Apripista, caricatori, caricatori-escavatori gommati	101
Escavatori	93»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. Il valore della potenza netta installata, il livello di potenza acustica misurato ed il livello di potenza acustica ammissibile devono essere arrotondati alla cifra intera più vicina. Per valori inferiori a 0,5 si utilizza la cifra intera inferiore, per valori superiori o uguali a 0,5 si utilizza la cifra intera superiore.

4-ter. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del comma 4, lettera *a)*, cessano di essere validi dopo il 29 dicembre 1998. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del comma 4, lettere *b)* e *c)*, sono validi per cinque anni. Questo periodo di validità può essere prolungato di cinque anni a condizione che la domanda sia inoltrata nei dodici mesi che precedono la scadenza del primo periodo quinquennale e che gli attestati di certificazione CE siano rilasciati per macchine per movimento-terra che rispettano i livelli di potenza acustica ammissibili validi al momento della scadenza del primo termine di validità dell'attestato di certificazione CE. I certificati rilasciati a norma delle disposizioni sui livelli di potenza acustica di cui al comma 4, lettera *b)*, cessano di essere validi solo dopo il 29 dicembre 2002.

4-quater. L'organismo autorizzato compila per ogni tipo di macchina per movimento terra che certifica, tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato VIII.

4-quinquies. Per ogni macchina per movimento terra, costruita conformemente al tipo per il quale e stata rilasciata una certificazione CE, il costruttore completa il certificato di conformità il cui modello figura nell'allegato IX e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6*. La domanda di attestato di certificazione CE per un tipo di macchina per movimento-terra per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV. Per ogni tipo di macchina per movimento-terra conforme alle norme l'organismo autorizzato rilascia un attestato di certificazione CE.».

Art. 4.

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, dopo l'allegato VI sono aggiunti seguenti allegati:

«ALLEGATO VII

GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERE *B)* E *C)*.

ALLEGATO VIII

MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO DI ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO.

Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato (1):

Attestato di omologazione CE/certificazione CE (1);

Numero di omologazione CE/certificazione (1);

1) genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale;

2) nome e indirizzo del fabbricante;

3) nome e indirizzo del detentore dell'attestato;

4) presentato all'omologazione CE/alla certificazione (1) in data;

5) attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione;

6) laboratorio di prova;

7) data e numero del verbale del laboratorio;

8) data di omologazione CE/certificazione CE (1);

9) si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero dell'omologazione CE/della certificazione CE (1) sopra indicato:

10) eventuali informazioni complementari:

Fatto a .... il ....

(*Firma*)

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO IX

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO AD UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO.

Il sottoscritto (cognome e nome) attesta che l'attrezzatura - l'apparecchiatura - l'impianto - la macchina per cantiere - l'elemento (1):

1) genere;

2) marca;

3) tipo;

4) numero di serie del tipo di attrezzatura;

5) numero di serie del tipo di telaio stradale, se diverso da quello dell'attrezzatura;

6) anno di fabbricazione;

costruito conformemente

al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CE) (1);

al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di certificazione CE) (1);

come indicato nella tabella seguente:

Direttive particolari * In caso di omologazione CE (1) * N. * Data * Stato membro * In caso di certificazione CE (1) * N. * Data * Organismo autorizzato *».

Art. 5.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 giugno 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 176

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1987.

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.135, recante: «Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1992, supplemento ordinario. L'art. 8 così recita:

«Art. 8 *(Adeguamento al progresso tecnico)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e della previdenza sociale, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformità a specifiche prescrizioni della Comunità europea».

— La direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 86/662/CCE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 18 luglio 1995 n. L168/14.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, è il seguente:

«Art. 1 *(Campo di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente e al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatori-escavatori, di seguito denominati «macchine di movimento-terra», impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici».

Note all'art. 3:

— L'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, così recita:

«Art. 4 *(Certificazione CEE)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimento-terra, nonché per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni già rilasciate agli organismi di cui ai decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592.

2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione di cui al comma 1, gli organismi già autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588, espletano i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni CEE anche con riguardo alle macchine di movimento-terra.

3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tramite il Ministero affari esteri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica.

4. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimento-terra il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto non supera i livelli di potenza acustica indicati nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata:

Potenza netta installata in KW (come precisato al punto 6.2.1. dell'allegato I)	Livello di potenza acustica ammissibile in dB(A)/1 pW
≤ 70	106
≥ 70 < 160	108
≥ 160 ≤ 350	escavatori idraulici e a funi: 112
> 350	altre macchine di movimento terra: 113, 118

5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I, II e III al presente decreto.

6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato IV al presente decreto. Per ogni tipo di macchina di movimento terra conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.

7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore aereo le macchine di movimento terra provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie».

— La direttiva 79/113/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dell'8 febbraio 1979 n. L 33/15.

— La direttiva 81/1051/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 30 dicembre 1981 n. L 376/49.

— La direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1986 n. L 384/1.

Nota all'art. 4:

— Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, vedi nelle note alle premesse.

98G0360

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1998, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 27 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 10 luglio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 luglio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati

nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione, o comunque il 22 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 luglio 1998, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 10 luglio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'articolo 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 luglio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7690

DECRETO 7 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, diciassettesima e diciottesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno, 10 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Art. 2.

In attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse, l'art. 2 del decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, è così sostituito:

«L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I certificati provvisori di cui al comma precedente potranno essere successivamente sostituiti da uno più certificati globali definitivi, e restituiti, previo annullamento, al Ministero del tesoro.

Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali provvisori o definitivi, né di tramutamento in nominativi.

I buoni hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia».

L'art. 5 del decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, è così sostituito:

«Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria».

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, citato nelle premesse, compatibili con quanto stabilito dal presente decreto, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione o comunque il 22 settembre 1998, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centootto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 97.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7691

DECRETO 7 agosto 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 agosto 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.149 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 giugno, 10 e 27 luglio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato e ritenuto, nell'attesa dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998, emanato in attuazione dell'art. 40 dello stesso decreto legislativo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, di continuare a provvedere alle operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché alle operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali, utilizzando gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1998, come modificato dal decreto ministeriale 27 luglio 1998, entrambi citati nelle premesse, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 agosto 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione o comunque il 22 settembre 1998 data di entrata in vigore del decreto ministeriale 31 luglio 1998 citato nelle premesse. Sui titoli rilasciati in dipendenza di tali operazioni non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione né di tramutamento.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 giugno 1998, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 giugno 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del dieci per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 giugno 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 agosto 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 19 agosto 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A7692

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 giugno 1998.

Concessione della sospensione della riscossione di imposte indirette all'Ente nazionale di assistenza al volo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 11 febbraio 1998 con la quale l'Ente nazionale di assistenza al volo con sede in Roma ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente gli anni di imposta 1988-1989, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1997 per l'importo di L. 36.398.943.716 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive del menzionato ente;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 36.398.943.716 dovuto dall'Ente nazionale di assistenza al volo è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dal predetto Ente, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'Ente istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Roma, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'Ente istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'Ente non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A7648

DECRETO 16 luglio 1998.

Concessione della sospensione della riscossione di imposte indirette alla società Europol - Guardie corpo di vigilanza S.r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 7 gennaio 1998 con la quale la società Europol - Guardie corpo di vigilanza S.r.l., con sede in Roma ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente gli anni di imposta 1991 e 1993, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1995 per l'importo di L. 12.339.909.930 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Lazio, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 12.339.909.930 dovuto dalla società Europol - Guardie corpo di vigilanza S.r.l. è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Roma, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta Sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A7649

DECRETO 17 luglio 1998.

Concessione dei benefici agevolativi in materia di IVA alla Impianti meccanica affini S.r.l., in Suvereto.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 15 aprile 1998 con la quale la Impianti meccanica affini S.r.l., con sede in Suvereto ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA ed accessori dovuto in base a dichiarazioni afferenti gli anni 1990-91-92-93, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di aprile 1993, aprile 1996, settembre 1996, novembre 1996 per il residuo importo di L. 418.342.269 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Toscana, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Impianti meccanica affini S.r.l. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il residuo carico tributario di L. 418.342.269 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Livorno calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Toscana, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente

dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7650

DECRETO 17 luglio 1998.

Concessione dei benefici agevolativi in materia di IVA alla T.E.L.I. - Telefonica elettrica ligure S.p.a., in Roma

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998 che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 18 marzo 1997 con la quale la società T.E.L.I. - Telefonica elettrica ligure S.p.a., con sede in Roma, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1996, aprile 1996, aprile 1997 per il complessivo importo di L. 9.008.346.014 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Liguria, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla società T.E.L.I. - Telefonica elettrica ligure S.p.a. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario di L. 9.008.346.014 dovuto dal contribuente deve essere rideterminato dalla sezione staccata di La Spezia calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; conseguentemente le irrogate sanzioni rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo, è ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1998.

Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto, e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Liguria, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A7651

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 4 agosto 1998.

Limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge n. 84 del 1994 che prevede la possibilità di istituire, ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classi I e II;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 agosto 1998, n. 179, concernente l'istituzione dell'autorità portuale nel porto di Gioia Tauro;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge n. 84 del 1994 relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale della autorità portuale di Gioia Tauro;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dagli strumenti di pianificazione dell'area portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Visti gli elementi forniti dalla capitaneria di porto di Gioia Tauro;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Gioia Tauro è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa che va dall'inizio del lungomare del comune di San Ferdinando, in coincidenza con il punto in cui arriva sulla costa l'esistente recinzione portuale, alla radice del molo frangiflutti sud del porto.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A7620

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori cattolici», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Vista la relazione del commissario governativo prof. Nicola Bruni in data 15 giugno 1998 redatta nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori cattolici», con sede in Taranto dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Lavoratori cattolici», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Girolamo Bonfiate in data 15 ottobre 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e il dott. Fulano Silvio, nato a Foggia il 14 agosto 1964 ed ivi residenti in via Telesforo, 27/A3 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A7664

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 agosto 1998.

Autorizzazione alla società Ticino Vita compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 174/1995. (Provvedimento n. 960).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I ed assicurativa nel ramo V ed il provvedimento ISVAP n. 478 del 16 gennaio 1997 di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo VI di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciati alla Ticino Vita compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma via S. Giovanni della Croce n. 3;

Vista l'istanza presentata dalla Ticino Vita compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. in data 10 febbraio 1998 con la quale l'impresa ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 23 luglio 1998, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Ticino Vita compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.;

Dispone:

La società Ticino Vita compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Roma, via S. Giovanni della Croce n. 3, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui alla tabella *A)* dell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A7621

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 3 agosto 1998.

Approvazione progetto «definitivo» 3° lotto dei lavori: «Collegamento impianti reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi». Affidamento attuazione dell'intervento all'Ente autonomo del Flumendosa. (Ordinanza n. 104).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1998;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che la Commissione europea con decisione (C(97) 2231 del 31 luglio 1997, ha disposto la concessione di un contributo del valore di lire 37.000.000.000 del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR ARINCO 97 U.E. 16001, relativo all'iniziativa comunitaria INTERREG IIC a favore delle zone ammissibili all'obiettivo 1, in Italia, per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Vista altresì la nota 1559/4876 del 16 febbraio 1998, del Ministero dei lavori pubblici, ufficio rapporti con l'Unione europea e gli affari internazionali, con la quale è stato comunicato al Ministero del bilancio e della programmazione economica R.G.S. - I.G.F.O.R. Div. VII, che il contributo a favore del commissario governativo emergenza idrica Sardegna, va accreditato sulla Contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari;

Atteso che il contributo suddetto verrà reso disponibile nella contabilità speciale n. 1690/3 presso la sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, con versamenti da effettuarsi in funzione dello stato di avanzamento delle opere;

Atteso che l'ente autonomo del Flumendosa, in prosieguo denominato «Ente» è stato individuato sin dalla data di predisposizione del programma generale di interventi, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e che, conseguentemente, la progettazione dell'opera di che trattasi e le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice sono state affidate a personale dell'«Ente» medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che il primo stralcio operativo del programma commissariale sopra citato ha confermato l'«Ente» quale soggetto attuatore dell'intervento in parola;

Atteso che con nota n. 656888, in data 8 febbraio 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata:

«Presidente E.A.F. per collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1701/8;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente»;

Atteso che su tale contabilità vanno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, le somme necessarie all'attuazione dell' intervento sopra indicato;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici è stato incaricato di effettuare l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'«Ente» ha presentato all'assessorato regionale dei lavori pubblici, per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, ai sensi dell'art. 5, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto «definitivo» dell'intervento denominato «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto» per un importo di L. 18.831.825.994, secondo il seguente quadro economico:

	in Lire	in Lire
A) Lavori a base d'appalto		13.465.804.143
B) Somme a disposizione:		
B1 - espropriazioni	40.975.000	
B2 - interventi impianto depurazione	200.000.000	
B3 - ricerca intrusione salina in fognatura	100.000.000	
B4 - oneri allaccio linea telefonica	10.000.000	
B5 - consulenze fase avviamento impianto	50.000.000	
Sommano B		400.975.000
C) Imprevisti e interventi di completamento 5,34% di A+B		740.671.253
D) Spese generali 8,72% di A+B		1.209.183.141
E) IVA (20% di A+B+D)		3.015.192.457
Importo complessivo del progetto		18.831.825.994

Atteso che sul progetto «definitivo» 3° lotto dell'opera predetta si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 518 reso nell'adunanza del 29 luglio 1998 con il suggerimento di prevedere l'attivazione di una specifica stazione di controllo e monitoraggio operante (nel breve e lungo

periodo) sull'intero ciclo del sistema (impianto di depurazione Is Arenas, impianto terziario, invaso del Simbirizzi, suoli irrigati e falde, produzioni agricole), quantificando la relativa copertura finanziaria in lire 200.000.000;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto» con le indicazioni formulate dal C.T.A.R. con il voto suddetto;

Attesa conseguentemente la necessità di rimodulare il quadro economico dell'intervento in parola nel modo seguente:

	in Lire	in Lire
A) Lavori a base d'appalto		13.465.804.143
B) Somme a disposizione:		
B1 - espropriazioni	40.975.000	
B2 - interventi impianto depurazione	200.000.000	
B3 - ricerca intrusione salina in fognatura	100.000.000	
B4 - oneri allaccio linea telefonica	10.000.000	
B5 - consulenze fase avviamento impianto	50.000.000	
B6 - controllo e monitoraggio sull'intero ciclo del sistema	200.000.000	
Sommano B		600.975.000
C) Imprevisti e interventi di completamento 5,34% di A+B		479.743.253
D) Spese generali 8,72% di A+B		1.226.623.141
E) IVA (20% di A+B+D)		3.058.680.457
Importo complessivo del progetto		18.831.825.994

Vista l'ordinanza del commissario governativo n. 81 del 12 agosto 1997, con la quale il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per gli atti di gestione della contabilità speciale di tesoreria intestata al «Presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

Atteso che, all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG IIC «Assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato: il progetto «definitivo» dei lavori di «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto» dell'importo complessivo di L.18.831.825.994 così ripartito:

	in Lire	in Lire
A) Lavori a base d'appalto		13.465.804.143
B) Somme a disposizione:		
B1 - espropriazioni	40.975.000	
B2 - interventi impianto depurazione	200.000.000	
B3 - ricerca intrusione salina in fognatura	100.000.000	
B4 - oneri allaccio linea telefonica	10.000.000	
B5 - consulenze fase avviamento impianto	50.000.000	
B6 - controllo e monitoraggio sull'intero ciclo del sistema	200.000.000	
Sommano B		600.975.000
C) Imprevisti e interventi di completamento 5,34% di A+B		479.743.253
D) Spese generali 8,72% di A+B		1.226.623.141
E) IVA (20% di A+B+D)		3.058.680.457
Importo complessivo del progetto		18.831.825.994

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio	entro mesi 12
espropriazioni: compimento	entro mesi 12
lavori: inizio	entro mesi 24
lavori: compimento	entro mesi 36

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F, dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24;

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'«Ente» è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, di attuare l'intervento «Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi - 3° lotto» secondo il progetto «definitivo» approvato

con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente *pro-tempore* dell'«Ente» l'ing. Pier Francesco Cadoni è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1701/8.

3. L'articolazione dell'importo globale dell'intervento pari a L. 18.831.825.994, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

	in Lire	in Lire
A) Lavori a base d'appalto		13.465.804.143
B) Somme a disposizione:		
B1 - espropriazioni	40.975.000	
B2 - interventi impianto depurazione	200.000.000	
B3 - ricerca intrusione salina in fognatura	100.000.000	
B4 - oneri allaccio linea telefonica	10.000.000	
B5 - consulenze fase avviamento impianto	50.000.000	
B6 - controllo e monitoraggio sull'intero ciclo del sistema	200.000.000	
Sommano B		600.975.000
C) Imprevisti e interventi di completamento 5,34% di A+B		479.743.253
D) Spese generali 8,72% di A+B		1.226.623.141
E) IVA (20% di A+B+D)		3.058.680.457
Importo complessivo del progetto		18.831.825.994

4. L'importo complessivo per l'esecuzione dell'opera predetta verrà impegnato, in dipendenza della presente ordinanza, con atti di determinazione da adottarsi a seguito dei versamenti, nella contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento in argomento.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. Le prestazioni svolte dall'«Ente» in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

7. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico dell'«Ente» ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'«Ente» stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico dell'«Ente» ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico dell'«Ente» che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. L'importo di L. 18.831.825.994 verrà messo a disposizione dell'«Ente» sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1701/8, con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, con atto di determinazione del sub-commissario delegato per la contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

L. 2.353.978.249 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 2.353.978.249 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emissione dell'ordinanza di approvazione del progetto esecutivo;

L. 5.649.547.798 per spese sostenute nella misura di L. 3.766.365.199;

L. 5.649.547.798 per spese sostenute nella misura di L. 9.415.912.997;

L. 2.824.773.899 per spese sostenute nella misura di L. 15.065.460.795.

14. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'«Ente», corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione dell'«Ente» sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'«Ente», in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. L'«Ente», con atti a firma del suo presidente *pro-tempore,* nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1701/8 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'«Ente» realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'«Ente» per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'«Ente» stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'«Ente» dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'«Ente» dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'«Ente» dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'«Ente» salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'«Ente» trasmetterà il progetto «esecutivo» redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo.

8. L'«Ente» è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'«Ente», nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'«Ente» medesimo.

10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario.

11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'«Ente».

12. Le opere attuate dall'«Ente» saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989).

13. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'«Ente» di avviare con immediatezza le procedure di gara.

14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'«Ente», il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e

che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'«Ente» e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'«Ente» su designazione del commissario governativo.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'«Ente».

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal commissario all'«Ente» che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'«Ente» è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'«Ente» ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'«Ente» agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'«Ente» è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'«Ente» incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'«Ente», per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'«Ente» le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'«Ente» medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'«Ente» che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'«Ente» altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'«Ente» si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «Ente» o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'«Ente» di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'«Ente», dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'«Ente», qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

3. L'«Ente» non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 3 agosto 1998

Il Commissario governativo: PALOMBA

98A7675

OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA

DECRETO 4 agosto 1998.

Modificazioni al regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astrofisico.

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento di amministrazione e contabilità dell'osservatorio astrofisico di cui al decreto direttoriale n. 77 del 28 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 del 16 febbraio 1995;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 febbraio 1998;

Vista la delibera n. 16/98 del consiglio direttivo dell'osservatorio adottata nella seduta del 20 aprile 1998;

Vista la ministeriale prot. n. 877 del 24 giugno 1998;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 81 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'osservatorio «Poteri del consiglio direttivo» dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*3.* Il consiglio determina con propria delibera l'ammontare delle indennità di funzione spettanti agli organi dell'osservatorio e dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi, nonché i criteri e le modalità della loro erogazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 4 agosto 1998

Il direttore: RODONÒ

98A7622

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 che ha modificato la tab. XXIX recante ordinamento didattico universitario relativo alla facoltà di ingegneria;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 31 ottobre 1996, protocollo n. 2402, recante articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari (*ex* art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (*ex* art. 2, legge n. 910/1969 e art. 924/1970);

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Visto il decreto rettorale 197 - 0078 del 22 ottobre 1997, che ha modificato lo statuto dell'Università dell'Aquila per adeguarlo alla nuova tab. XXIX relativa all'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 16 giugno 1998, protocollo n. 1/98, recante legge 15 maggio 1997, n 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di ingegneria del 23 giugno 1998; senato accademico del 16 luglio 1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

L'art. 62 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica è modificato come segue:

Art. 62.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

A01C - Geometria

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

A02A - Analisi matematica

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:

A01C - Geometria

A02A - Analisi matematica

A02B - Probabilità e statistica matematica

A03X - Fisica matematica

A04A - Analisi numerica

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

B01A - Fisica generale

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

C06X - Chimica

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

K05B - Informatica

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

I27X - Ingegneria economico-gestionale

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

H07A - Scienza delle costruzioni

I04B - Macchine a fluido

I05A - I05B - Fisica tecnica industriale

I07X - Meccanica applicata alle macchine

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

K10X - Misure elettriche ed elettroniche

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

I17X - Elettrotecnica

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

K01X - Elettronica

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

K02X - Campi elettromagnetici

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

K03X - Telecomunicazioni

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

K04X - Automatica

n. 1 nel settore scientifico-disciplinare:

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

K01X - Elettronica

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo calcolatori elettronici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

A04B - Ricerca operativa

K03X - Telecomunicazioni

K04X - Automatica

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo controlli automatici sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nel settore scientifico-disciplinare:

K04X - Automatica

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

A04B - Ricerca operativa

K04X - Automatica

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Per l'indirizzo microelettronica sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:

K01X - Elettronica

B03X - Struttura della materia

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

K01X - Elettronica

K03X - Telecomunicazioni

M10X - Misure elettriche ed elettroniche

I17X - Elettrotecnica

Per l'indirizzo telecomunicazioni sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 2 nei settori scientifico-disciplinari:

K03X - Telecomunicazioni

K02X - Campi elettromagnetici

n. 1 nei settori scientifico-disciplinari:

K01X - Elettronica

K02X - Campi elettromagnetici

K03X - Telecomunicazioni

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni

B03X - Struttura della materia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 luglio 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A7698

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1998.

Istituzione della scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso la facoltà di ingegneria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1996 che ha aggiunto la tab. XLV/6 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione dei settori di ingegneria civile, di ingegneria industriale e di ingegneria dell'informazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 31 ottobre 1996, protocollo n. 2402, recante articolazione dei corsi e dei piani degli studi universitari (*ex* art. 11, legge n. 341/1990) e piani di studio individuali (*ex* art. 2, legge n. 910/1969 e art. 924/1970);

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 16 giugno 1998, protocollo n. 1/98, recante legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Nota di indirizzo;

Considerato che al riguardo il comitato di coordinamento delle università abruzzesi, nella seduta del 4 giugno 1997, ha espresso parere favorevole, parere ribadito nella seduta del 18 giugno 1998, durante la quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università abruzzesi per il triennio 1998/2000 che prevede l'istituzione della suddetta scuola;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di ingegneria del 23 giugno 1998; senato accademico del 16 luglio 1998; consiglio di amministrazione del 21 luglio 1998);

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Al fine di istituire la nuova scuola di specializzazione in ingegneria clinica presso la facoltà di ingegneria, nello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila vengono inseriti i seguenti nuovi articoli, dal n. 280 al n. 293, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN INGEGNERIA CLINICA

Art. 280.

Presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, è istituita la scuola di specializzazione in ingegneria clinica, indicata nel seguito scuola.

La scuola rilascia il diploma di «Specialista in ingegneria clinica».

Art. 281.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale dell'ingegneria clinica. Tali specialisti dovranno sovrintendere ai servizi di ingegneria clinica, coordinando opportunamente il lavoro di personale tecnico allo scopo di effettuare la valutazione, l'installazione, la manutenzione, l'adeguamento della strumentazione e delle attrezzature in uso nei servizi sanitari (in particolare all'interno dei presidi ospedalieri), di curare un loro impiego sicuro, appropriato ed economico, e di collaborare con gli operatori sanitari nell'utilizzo di metodologie ingegneristiche per la soluzione di problemi clinici e gestionali.

Art. 282.

La sede della scuola è la facoltà di ingegneria, la quale concorre al suo funzionamento.

La scuola afferisce al dipartimento di ingegneria elettrica.

Art. 283.

Il consiglio della scuola è composto dai professori di ruolo e dai professori a contratto ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, e di una rappresentanza di specializzandi.

Art. 284.

In base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture e alle attrezzature disponibili, il massimo numero di iscritti è stabilito in dieci per ciascun anno di corso, corrispondenti a un totale di venti specializzandi.

Art. 285.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami, secondo una graduatoria stabilita in base a un punteggio espresso in centesimi.

È titolo di ammissione il diploma di laurea in ingegneria. È consentita la partecipazione al concorso di ammissione anche a coloro che sono in possesso di un titolo di studio, conseguito presso università straniere, che sia accettato dal consiglio della scuola come equipollente al diploma di laurea in ingegneria, anche se limitatamente ai fini della eventuale iscrizione alla scuola.

Le domande di ammissione alla scuola vanno presentate alla segreteria delle scuole di specializzazione entro il 5 novembre. I titoli, tra cui il certificato di laurea con i voti degli esami sostenuti e la tesi di laurea, vanno invece presentati alla segreteria didattica della scuola, presso il dipartimento di ingegneria elettrica.

Art. 286.

L'esame di ammissione consiste in:

1. Prova scritta intesa ad accertare la cultura generale nell'area di specializzazione.

2. Prova orale, sempre sulle tematiche pertinenti alla specializzazione, integrata da una prova di conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese e tedesco.

Art. 287.

La graduatoria degli ammessi verrà formulata mediante un punteggio, espresso in centesimi, ottenuto in base a:

voto dell'esame scritto (massimo 70 punti);

voto di laurea (massimo 5 punti);

voti degli esami di profitto del corso di laurea, relativamente a discipline pertinenti (massimo 5 punti);

tesi di laurea pertinente (massimo 10 punti);

pubblicazioni scientifiche pertinenti (massimo 10 punti).

Per essere inseriti nella graduatoria è indispensabile aver conseguito la sufficienza (corrispondente a 42/70) nell'esame di ammissione.

Art. 288.

Il corso degli studi ha la durata di due anni accademici e prevede almeno trecento ore di insegnamento all'anno, di cui duecento ore di lezioni teoriche e cento ore di attività pratiche guidate. In aggiunta a tali ore, lo specializzando deve svolgere un tirocinio pratico di almeno duecento ore complessive presso enti pubblici o privati riconosciuti dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola determina, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione della scuola e il relativo piano di studi.

Determina pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione temporale dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Nel determinare il piano degli studi, il consiglio della scuola rispetterà, oltre ai vincoli di durata complessiva di cui al primo comma, i seguenti vincoli di area disciplinare, che stabiliscono il numero minimo per la somma delle ore di lezioni teoriche e delle ore di attività pratiche guidate:

Area disciplinare A: Elettrica - Elettronica, ore complessive: 110;

Area disciplinare B: Bioingegneria, ore complessive: 110;

Area disciplinare C: Meccanica - Chimica - Impianti, ore complessive: 110;

Area disciplinare D: Informatica - Sistemi - Statistica, ore complessive: 110;

Area disciplinare E: Economico - Gestionale, ore complessive: 70;

Area disciplinare F: Medico - Biologica, ore complessive 90.

Art. 289.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Al termine di ogni anno accademico lo specializzando dovrà sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo.

La mancata frequenza del periodo previsto di 300 ore per ciascuno dei due anni, ovvero del periodo di tirocinio, o il mancato superamento dell'esame di fine anno comporta la ripetizione dell'intero anno di corso. La ripetizione dell'anno richiede la frequenza di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi.

Si può ripetere l'anno una sola volta.

Art. 290.

Su proposta del consiglio della scuola, verranno attuate e riconosciute attività inerenti alla specializzazione da svolgersi presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni.

Art. 291.

Gli studenti, qualora non abbiano già superato analoga verifica nel corso degli studi universitari, dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale di almeno una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco, conoscenza da accertarsi secondo le modalità precisate dal consiglio della scuola.

Art. 292.

All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che potranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, nonche l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra-universitari.

Art. 293.

Superato l'esame teorico pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di «Specialista in ingegneria clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'Aquila, 31 luglio 1998

Il rettore: BIGNARDI

98A7699

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 20 agosto 1998, n. **706286.**

Legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, e legge 30 luglio 1998, n. 274, recante disposizioni in materia di attività produttive.

Alle imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Federacciai

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1998 è stata pubblicata la legge 30 luglio 1998, n. 274, recante disposizioni in materia di attività produttive. L'art. 2, avuto riguardo alla ristrutturazione del settore siderurgico e specificamente all'applicazione della legge n. 481/1994, consente l'integrazione delle domande di concessione dei contributi, relativamente ai programmi di reinvestimento che vanno realizzati nei siti industriali dove erano svolte attività siderurgiche, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della legge stessa.

L'occasione appare utile per fornire di seguito orientamenti per la corretta applicazione della stessa legge n. 481/1994, del relativo regolamento di attuazione n. 683 del 12 ottobre 1994, e della citata legge n. 274 del 30 luglio 1998, appena pubblicata.

1) *Misure agevolative.*

Sono stabilite, come è noto, in conformità delle vigenti normative dell'Unione europea a seconda delle dimensioni dell'impresa beneficiaria e dell'area geografica di appartenenza.

La normativa di riferimento è rappresentata:

a) dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali (obiettivi 1, 2 e 5b del Fondo europeo di sviluppo regionale ed alla deroga di cui all'art. 92.3.C del trattato di Roma) per le imprese allocate nei territori previsti dalla predetta normazione. Gli orientamenti che seguono, in quanto compatibili, sono stati mutuati dal regolamento 20 ottobre 1995, n. 527, di attuazione della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

b) dalle misure di sostegno alle piccole e medie imprese (disciplina comunitaria in materia degli aiuti di Stato a favore delle P.M.I., pubblicata nella G.U.C.E. n. C/213/04 del 23 luglio 1996) per tutte le altre imprese.

2) *Soggetti beneficiari.*

Possono accedere alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 3 agosto 1994, n. 481, le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della «Classificazione delle attività economiche ISTAT '91», nonché le imprese, regolarmente costituite sotto forma di società fornitrici di servizi di cui all'allegato elenco (All. n. 1). Le predette imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.

Ai fini della definizione di piccola e media impresa si fa riferimento al decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, recante «l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese» e al decreto 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997, recante «Rideterminazione dei limiti dimensionali applicabili alle imprese di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.

I parametri stabiliti dal predetto decreto saranno verificati dal Ministero in riferimento all'esercizio precedente a quello di concessione del contributo.

3) *Spese ammissibili.*

3.1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell'iniziativa oggetto della domanda di agevolazione. Dette spese riguardano:

a) progettazione di direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;

b) suolo aziendale, ove l'incentivazione non sia diretta al medesimo soggetto che ha fruito del contributo alla rottamazione dell'impianto, sue sistemazioni e indagini geognostiche fino ad un valore massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;

c) opere murarie e assimilate;

d) infrastrutture specifiche aziendali;

e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nel limite percentuale non inferiore al 40% del costo complessivo ammissibile, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produ-

zione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;

f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

g) scorte fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile.

3.2. Per le iniziative promosse dalle società fornitrici di servizi, ad eccezione di quelle iscritte al settore «industria» dell'INPS, per le quali si applicano i criteri di ammissibilità delle spese validi per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere - le spese ammissibili sono quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del presente punto 1, queste ultime anche se relative a commesse interne di lavorazione purché capitalizzate.

3.3. Tutte le spese oggetto di agevolazione sono ammesse al netto dell'IVA in misura congrua in rapporto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato e qualora sostenute a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 396 del 20 giugno 1994.

3.4. Per le iniziative promosse dalle imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere, le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse limitatamente a quelle di cui alle lettere *e)* ed *f)* del precedente punto 1 e relative progettazioni, purché capitalizzate.

3.5. Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui alla legge n. 481/1991, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

3.6. La spesa relativa all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni è ammissibile in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

3.7. L'acquisizione di beni mediante locazione finanziaria è ammessa soltanto nel caso in cui al momento della liquidazione del contributo da parte di questa Amministrazione l'impresa abbia interamente riscattato il bene e ne abbia quindi acquisito la proprietà.

3.8. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso.

In applicazione dell'art. 5, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la predetta dichiarazione non necessita di autentica della sottoscrizione se viene presentata unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore. È comunque necessario che venga inserita, prima della sottoscrizione, la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto .... dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.».

3.9. Non sono ammesse, in sede di consuntivo, compensazioni dei costi effettivamente sostenuti fra i capitoli di spesa previsti dal programma.

4) *Procedure per l'istruttoria.*

4.1. *Presentazione delle domande di attribuzione delle agevolazioni da parte di soggetti diversi dall'impresa che ha già presentato la domanda (art. 1, lettera* b) *terzo periodo della legge n. 481/1994).*

La domanda deve essere presentata dall'impresa che realizzerà il programma di riconversione, utilizzando lo schema allegato, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione indicata in allegato (allegato 2).

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che richiede le agevolazioni.

Le domande debbono essere prodotte in duplice copia di cui una in bollo.

4.2. *Istruttoria concessione.*

Ai fini della concessione il Ministero dell'industria, sulla base sia delle domande già presentate dalle imprese che hanno distrutto i propri impianti, sia delle domande che verranno presentate dalle imprese che subentreranno nella realizzazione del programma di riconversione, accerta:

a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;

b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell'iniziativa da agevolare.

Il Ministero dell'industria procede quindi alla concessione dei contributi determinati in rapporto alla spesa complessiva del programma ammissibile a contributo.

4.3. *Anticipazione del contributo.*

Secondo quanto previsto dal comma 4, art. 6, del regolamento di attuazione n. 683/1994, le imprese dopo aver ricevuto il decreto di concessione possono chiedere una anticipazione in misura non superiore al 30% del contributo concesso, allegando fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

L'amministrazione procederà al pagamento dell'anticipazione compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

4.4. *Realizzazione dell'iniziativa e documentazione finale di spesa.*

Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, l'impresa trasmette al Ministero dell'industria la sottospecificata documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte dell'iniziativa agevolata:

a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari, in copia autenticata e in regola con l'imposta di bollo, e per le commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;

b) elenchi di fatture o altri titoli di spesa;

c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati.

I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub *a), b), c)* sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; in aderenza con i capitoli di spesa esposti nel programma presentato e approvato, gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, una sommaria descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA;

d) attestazione di nuova fabbricazione dei beni acquistati rilasciata dal costruttore o dal rivenditore, in lingua italiana;

e) dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici dei beni ammessi a contributo attestante l'avvenuto pagamento delle somme imputate al programma, nonché l'inesistenza di diritti di prelazione, di privilegio o patti di riservato dominio;

f) alla documentazione sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:

1) la data, trascorsa o prevista, di entrata in funzione dell'impianto e del conseguimento degli obiettivi occupazionali;

2) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

3) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzione e non riguardano la gestione.

Le dichiarazioni sopraspecificate sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero con le modalità di cui al comma 10, art. 5, legge n. 191/1998, come specificato al punto 3.8.;

g) relazione illustrativa sulla realizzazione del programma con riferimento a ciascun capitolo di spesa e sui risultati conseguiti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora risultasse necessaria, per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità al contributo.

L'amministrazione procederà all'accertamento della realizzazione dei programmi mediante apposite commissioni che verranno nominate ai sensi della legge n. 130/1983 e il cui onere verrà posto a carico dell'impresa istante.

Ai fini del pagamento del contributo l'impresa dovrà trasmettere:

1) certificato di vigenza rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;

2) documentazione necessaria per la richiesta da parte di questa amministrazione della certificazione antimafia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1998 (allegato 2*b*);

3) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione delle modalità di pagamento. Nel caso di accreditamento in conto corrente bancario, è necessario che venga espressamente dichiarato che il conto corrente è intestato all'impresa stessa.

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO 1

Articolazione dei servizi, per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie

---

1) SERVIZI DI INFORMATICA E CONNESSI SERVIZI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

a) - Ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati anche da e per lo spazio;
b) - Produzione di software
c) - Consulenza informatica e/o telematica
d) - Formazione professionale
e) - Teledidattica, teleformazione e teleconsulenza
f) - Supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

2) SERVIZI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E DI INTERMEDIAZIONE DELL'INFORMAZIONE

a) - Assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo
b) - Realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive
c) - Produzione, lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate
d) - Sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o la diffusione di servizi telematici
e) - Produzione e trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito naziona le, di cui alla legge 6.8.90, n. 223 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle sole spese di impianto.

3) SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO - ECONOMICA

a) - Studi e pianificazioni
b) - Progettazioni
c) - Assistenza ad acquisti ed appalti
d) - Servizi computerizzati
e) - Assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici
f) - Problematiche della gestione
g) - Problematiche della ricerca e sviluppo
h) - Problematiche della logistica e distribuzione
i) - Problematiche del marketing e della penetrazione commerciale
l) - Problematiche dell'import-export
m) - Problematiche economico-finanziarie
n) - Problematiche fiscali e del bilancio
o) - Problematiche dell'organizzazione amministrativo-contabile
p) - Problematiche del personale, compresa la formazione professionale
q) - Problematiche dell'ufficio
r) - Problematiche dell'elaborazione dati
s) - Problematiche dell'energia
t) - Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa
u) - Problematiche ambientali
v) - Problematiche della sicurezza sul lavoro

ALLEGATO 2

MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
ai sensi dell'articolo 1, lettera b), terzo periodo della legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (Riconversione da parte di soggetto diverso)

Spett.le
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
Via Molise n. 2
00187 - ROMA

Oggetto: Articolo 1, comma 2, lettera b), terzo periodo della legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del D.L. 20 giugno 1994, n. 396. Domanda di attribuzione di agevolazione dell'impresa.. Programma di riconversione da realizzare nell'ex sito siderurgico del Comune di ....presentato dalla Società .... beneficiaria del contributo di cui all'articolo 1, lettera a), terzo periodo della legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del D.L. 20 giugno 1994, n. 396.

Il sottoscritto ....in qualità di ....
dell'impresa ....forma giuridica ....
con sede legale in ....prov. .... CAP ....
via e n. civ. .... Tel. .... fax ....
in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), terzo periodo della legge 3 agosto 1994, n. 481

CHIEDE

che l'iniziativa descritta nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante della presente domanda, venga ammessa a beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del D.L. 20 giugno 1994, n. 396.

A tal fine,

DICHIARA

nella qualità di cui sopra:

- di avere sottoscritto in data un contratto interaziendale con la società .... beneficiaria dei contributi di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 3 agosto 1994, n. 481, di conversione del D.L. 20 giugno 1994, n. 396;

- che l'impresa è stata già costituita alla data di sottoscrizione della presente domanda e, se di servizi, sotto forma di società regolare;

- che tutte le notizie fornite nella presente domanda, nella scheda tecnica e nella documentazione allegata corrispondono al vero;

SI IMPEGNA

- ad assumere n. .... dipendenti della Società ....beneficiaria dei contributi di cui all'art. 1, lettera a) della legge 3 agosto 1994, n. 481;

Data

Legale rappresentante..

ALLEGATI:

1) Scheda tecnica (V. All. n. 2A)
2) certificato di vigenza rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
3) certificato di iscrizione all'INPS concernente l'inquadramento nel settore di attività;
4) documentazione necessaria per la richiesta da parte di questa Amministrazione della certificazione antimafia (V. All. n. 2B).

ALLEGATO 2A

SCHEDA TECNICA

Allegata al modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie

A - DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

A1 - Denominazione .... forma giuridica..

A2 - Codice Fiscale ....Partita IVA ....

A3 - Impresa artigiana SI ❑ NO ❑

A4 - Sede legale in .... prov. .... CAP ....

via e n. civ. .... tel. ....fax ....

A5 - Sede Amministrativa in .... prov. .... CAP ....

via e n. civ. .... tel. ....fax ....

A6 - Legale rappresentante e qualifica ....

A7 - Estremi dell'atto costitutivo ....

A8 - Scadenza ....

A9 - Capitale sociale £M ...., di cui versato £M ....

(ATTENZIONE: SOLO SE VI E' CAPITALE SOCIALE)

A10 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di .... al n. .... dal ....

A11 - Iscrizione al Reg. Imprese di .... al n. .... dal ....

A12 - Iscrizione all'INPS ufficio di .... dal .... Settore...............................

A13 - DIMENSIONE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

L'impresa è di: piccola dimensione ❑ media dimensione ❑ grande dimensione ❑

sulla base dei seguenti parametri:

- dipendenti n.: ....
- fatturato annuo 1997: ....
- quote di partecipazione in altre imprese, espresse in valore assoluto e in percentuale (esistenti alla data della domanda): ....

A16 - Soggetti (anche persone fisiche) che detengono il 25% o più del capitale o dei diritti di voto dell'impresa

(ATTENZIONE: L'INDICAZIONE NON HA ALCUNA ATTINENZA CON LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE DELL'IMPRESA -)

Denominazione	Partita IVA o Codice Fiscale	%

A17 - L'incaricato dell'impresa per la pratica è il Sig. .... tel. ....

A18 - Indirizzo al quale si chiede che venga indirizzata la corrispondenza ....

A19 - Occupazione relativa all'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimenti

DIPENDENTI (n. di unità)	Alla data di avvio degli investimenti		Alla data di conclusione degli investimenti	
	Ex siderurgici	Altri	Ex siderurgici	Altri
Dirigenti				
Impiegati				
Operai				
TOTALE				

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

redatto in conformità dello schema di cui all'allegato C al Regolamento n. 683/1994

CARATTERISTICHE E FINALITA DELL'INVESTIMENTO

- Tipo e ubicazione dell'iniziativa
- Settore economico
- Attività
- Finalità
-
-

INVESTIMENTI PROGRAMMATI (spese al netto di IVA)

- Terreni
- Fabbricati
- Macchinari Impianti e Attrezzature
- Impianti antinquinamento
- Automezzi
- Progettazione e direzione lavori
- Scorte

TOTALE ____________________

Firma ....

ALLEGATO 2B

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA RICHIESTA, DA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE, DELLE COMUNICAZIONI O DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA.

Nel caso di richiesta di agevolazioni per un importo compreso fra 50 e 300 milioni di lire, è necessario trasmettere il modello di cui all'allegato 2Ba sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa.

Nel caso di richiesta di agevolazioni per un importo superiore a 300 milioni di lire, è necessario trasmettere:

1) Certificato di iscrizione sul registro delle imprese, dal quale risulti la vigenza di Codesta Società nonché gli Amministratori e gli eventuali Direttori tecnici;

2) Certificati anagrafici di Stato di Famiglia e residenza, recanti le complete generalità degli interessati, relativi agli amministratori e agli eventuali direttori tecnici;

3) Dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei predetti soggetti, attestanti la non esistenza o l'esistenza e le esatte generalità "dei familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato";

4) Modello di cui all'allegato 2Bb, contenete la trascrizione delle complete generalità dei soggetti risultanti dalle certificazioni previste ai precedenti punti.

Le informazioni contenute nei certificati di cui al punto 2) potranno essere inserite nella dichiarazione indicata al punto 3), sottoscritte da ciascuno dei soggetti indicati al punto 1), attestanti:

a) le complete generalità (luogo, data di nascita e residenza) del soggetto interessato;

b) l'esistenza di conviventi e di eventuali altri "familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato" con l'indicazione delle complete generalità dei medesimi (luogo, data di nascita e residenza) o la mancata esistenza dei soggetti stessi.

Nell'allegato 2Bc, si fornisce un prospetto riassuntivo relativo ai soggetti per i quali è necessaria la documentazione sopraindicata, in relazione alla diversa forma societaria dell'impresa richiedente.

Nell'allegato 2Bd, si fornisce a titolo esemplificativo, un modello della dichiarazione sopraindicata.

ALLEGATO 2Ba

MODELLO RIEPILOGATIVO CONCERNENTE I SOGGETTI PER I QUALI E' PREVISTA L'APPOSTA CERTIFICAZIONE DALLA VIGENTE NORMATIVA ANTIMAFIA

N°	COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	QUALIFICA (1)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

(1) Titolare - amministratore delegato - legale rappresentante - consigliere - socio - socio accomandatario - consorziato - ecc.

Firma ....

ALLEGATO 2Bb

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA *	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

N°	COGNOME E NOME	QUALITA' **	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

* Amministratore delegato - consigliere - direttore tecnico - ecc.
** Coniuge -figlio/a - ecc.

N°	COGNOME E NOME	QUALIFICA *	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

CONVIVENTI

N°	COGNOME E NOME	QUALITA' **	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

* Amministratore delegato - consigliere - direttore tecnico - ecc.
** Coniuge -figlio/a - ecc.

Firma ....

ALLEGATO 2Bc

SOGGETTI PER I QUALI E' NECESSARIA LA DOCUMENTAZIONE IN RELAZIONE ALLA DIVERSA FORMA SOCIETARIA DELL'IMPRESA:

per le ditte individuali, il titolare e l'eventuale direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice, il o i soci accomandatari e l'eventuale direttore tecnico;

per le società in nome collettivo tutti i soci e l'eventuale direttore tecnico;

per le società di capitali e per le cooperative, il legale rappresentante nonché tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione e gli eventuali direttori tecnici;

- per i consorzi e le società consortili, il legale rappresentante, gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10% ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione e gli eventuali direttori tecnici.

ALLEGATO 2Bd

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ....
nato a .... il ....
residente in .... Via ....
nella qualità di ....
della società ....

DICHIARA

ai fini del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490
(1) che i propri familiari conviventi nel territorio dello Stato sono

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	NATO A	IL
	*		
	*	....	
	*		
	*		

(2) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

COGNOME E NOME	GRADO DI PARENTELA	NATO A	IL
	*		
	*		
	*		
....	*		

Qualora il dichiarante non abbia familiari di fatto conviventi deve inserire, invece del punto (2) la seguente dichiarazione:

(3) che non ha familiari, di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

Qualora il dichiarante non abbia affatto conviventi, invece di quanto previsto ai punti (1), (2) e (3) deve dichiarare:

(4) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato

*) Coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.

98A7680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 14 luglio 1998:

D'Amore Pellegrino notaio residente nel comune di Cervinara distretto notarile Avellino è trasferito nel comune di Avellino a condizione che adempia alle prescrizioni nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Vitto Concetta notaio residente nel comune di Lacedonia distretto notarile Avellino è trasferito nel comune di Avellino con l'anzidetta condizione;

Vocaturo Mario notaio residente nel comune di Bisaccia distretto notarile Avellino (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Avellino con l'anzidetta condizione;

Capaldo Romana notaio residente nel comune di Lucera distretto notarile Foggia è trasferito nel comune di Calitri distretto notarile Avellino con l'anzidetta condizione;

Greco Roberto notaio residente nel comune di Guardia Lombardi distretto notarile Avellino è trasferito nel comune di Montoro Superiore stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

D'Alessandro Mario notaio residente nel comune di Ficulle distretto notarile Terni è trasferito nel comune di Alatri distretto notarile Frosinone con l'anzidetta condizione;

Piacitelli Giovanni notaio residente nel comune di Monte San Giovanni Campano distretto notarile Frosinone (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Frosinone con l'anzidetta condizione;

Raponi Francesco notaio residente nel comune di Ripi distretto notarile Frosinone (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Frosinone con l'anzidetta condizione;

Magaldi Carlo notaio residente nel comune di Milano è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Miranda Adele notaio residente nel comune di Procida distretto notarile Napoli è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Cannavale Adolfo notaio residente nel comune di Massa Lubrense distretto notarile Napoli è trasferito nel comune di Piano di Sorrento stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Lombardi Armida notaio residente nel comune di Acerra distretto notarile Napoli è trasferito nel comune di Qualiano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Branno Tommaso notaio residente nel comune di Andria distretto notarile Trani è trasferito nel comune di Torre del Greco distretto notarile Napoli con l'anzidetta condizione;

Caputo Alessandra. notaio residente nel comune di Gragnano distretto notarile Napoli è trasferito nel comune di Torre del Greco stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1998:

Ferrara Guido notaio residente nel comune di Ausonia distretto notarile Cassino è trasferito nel comune di Arce stesso distretto notarile a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bufano Maria notaio residente nel comune di Sesto San Giovanni distretto notarile Milano è trasferito nel comune Milano con l'anzidetta condizione;

Calori Isabella notaio residente nel comune di Bresso distretto notarile Milano è trasferito nel comue di Milano con l'anzidetta condizione;

Califano Paolo notaio residente nel comune di Taranto è trasferito al comune di Agropoli distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Petraglia Claudia notaio residente nel comune di Laurino distretto notarile Salerno (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di Battipaglia stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Mazio Marco notaio residente nel comune di Pontremoli distretto notarile La Spezia è trasferito nel comune di Eboli distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Capobianco Giuseppina notaio residente nel comune di Salerno è trasferito nel comune di Giffoni Valle Piana distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

D'Antonio Emilia notaio residente nel comune di Prato distretto notarile Firenze è trasferito nel comune di Montesano sulla Macellana distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Prisco Nicola notaio residente nel comune di San Marco in Lamis distretto notarile Foggia è trasferito nel comune di Pagani distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Ruggiero Carla notaio residente nel comune di Picerno distretto notarile Potenza è trasferito nel comune di Pagani distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Landi Silvana notaio residente nel comune di San Cipriano Picentino distretto notarile Salerno è trasferito nel comune di Pontecagnano Faiano stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Malinconico Raimondo notaio residente nel comune di Battipaglia distretto notarile Salerno è trasferito nel comune di Salerno con l'anzidetta condizione;

Napolitano Eleonora notaio residente nel comune di Laviano distretto notarile Salerno (sede notarile soppressa) è trasferito nel comune di San Valentino Torino stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

D'Aquino Luigi notaio residente nel comune di Frasso Telesino distretto notarile Benevento è trasferito nel comune di Scafati distretto notarile Salerno con l'anzidetta condizione;

Di Caprio Vincenzo notaio residente nel comune di Casapulla distretto notarile Santa Maria Capua Vetere è trasferito nel comune di Caserta stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Iodice Giov. Domenico notaio residente nel comune di Morgex distretto notarile Aosta è trasferito nel comune di Castel Volturno distretto notarile Santa Maria Capua Vetere con l'anzidetta condizione;

Romano Elda notaio residente nel comune di Savona è trasferito nel comune di Frignano distretto notarile Santa Maria Capua Vetere con l'anzidetta condizione;

Reccia Giovanni notaio residente nel comune di Pietravairano distretto notarile Santa Maria Capua Vetere è trasferito nel comune di San Cipriano d'Aversa stesso distretto notarile con l'anzidetta condizione;

Decimo Antonio notaio residente nel comune di Tirano distretto notarile Sondrio è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere con l'anzidetta condizione;

Pappa Monteforte Vincenzo notaio residente nel comune di Canosa di Puglia distretto notarile Trani è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione;

Lottini Massimo notaio residente nel comune di Latina è trasferito nel comune di Sant'Antonio Abate distretto notarile Napoli con l'anzidetta condizione.

98A7674-7673

Annullamento del trasferimento di notaio

Con provvedimento direttoriale del 24 agosto 1998, è stato disposto l'annullamento del decreto in data 29 aprile 1998, con il quale veniva trasferito nel comune di Alba Adriatica, distretto notarile di Teramo, il notaio Vincenti Ennio.

98A7701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa G. Pastore», in Roma

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 4 agosto 1998 il dott. Gianluca Venturi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa G. Pastore», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 febbraio 1998, in sostituzione del dott. Massimiliano Carbone, dimissionario.

98A7665

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Casa S.r.l.», in Bergamo

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 4 agosto 1998 il dott. Filippo Zucchelli è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia La Casa S.r.l.», con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 marzo 1998, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Azzola, che ha rinunciato all'incarico.

98A7666

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cori.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 5 agosto 1998 la dott.ssa Elisabetta Massone è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cori (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 12 aprile 1997, in sostituzione del dott. Stefano Aurely, dimissionario.

98A7667

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 agosto 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1772,49
ECU	1947,43
Marco tedesco	986,36
Franco francese	294,24
Lira sterlina	2904,58
Fiorino olandese	874,70
Franco belga	47,828
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,86
Lira irlandese	2473,69
Dracma greca	5,792
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1145,54
Yen giapponese	12,249
Franco svizzero	1180,09
Scellino austriaco	140,17
Corona norvegese	226,18
Corona svedese	215,03
Marco finlandese	324,36
Dollaro australiano	1020,25

98A7715

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, registro n. 2 Interno, foglio n. 244, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale, con sede in Venezia.

98A7623

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicato relativo alla direttiva 7 luglio 1998: «Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada».

In calce alla direttiva citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1998, alla pag. 46, seconda colonna, dopo il nominativo del firmatario dell'atto, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti: «Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998, registro n. 2 Ministero dei lavori pubblici, foglio n. 16».

98A7703

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11